

REGOLAMENTO

concernente

l'esame professionale superiore di Mastro macellaio/Mastra macellaia

del 01. gennaio 2007

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Per poter ottenere il diploma dell'esame professionale superiore, il candidato/la candidata deve dimostrare di essere in grado di soddisfare le pretese elevate nel campo professionale e le massime pretese in qualità di imprenditore/trice. Nella fattispecie il candidato/la candidata spiega la pianificazione autonoma di un'impresa dell'economia carnea e la relativa conduzione secondo i principi imprenditoriali.

1.2 Organo responsabile

1.21 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l'organo responsabile:

Unione Professionale Svizzera della carne „UPSC“ in collaborazione con l'Associazione Svizzera del personale della macelleria „ASPM“.

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Lo svolgimento dell'esame è affidato ad una commissione d'esame composta di 5 – 7 membri, due dei quali appartengono alla „ASPM“. La commissione d'esame viene nominata dall'organo responsabile „UPSC“ per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del/della presidente è determinante.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispose la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina e impiega i periti;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;

- h) decide il rilascio del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento delle prestazioni compiute in relazione ad altri titoli;
- l) rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità

2.22 La commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo al segretariato "UPSC" oppure al Centro di formazione per l'economia carnea svizzera "ABZ". In tal caso occorre garantire che non vi siano candidati/e all'esame svantaggiati/e.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione include:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) Le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame chi ha presentato, all'ammissione all'esame, un argomento di diploma riconosciuto dalla commissione e chi

- a) possiede il certificato federale di capacità quale macellaio-salumiere/macellaia-salumiera oppure un diploma equivalente e almeno due anni di pratica professionale dopo il conseguimento del certificato professionale e
- b) possiede il diploma della scuola per imprenditori dell'istituto svizzero per la conduzione d'impresa "SIU" oppure un diploma equivalente.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e la consegna del lavoro di diploma entro i termini stabiliti.

3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato/alla candidata per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici, specificando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. L'eventuale contributo alle spese per il materiale verrà percepito in separata sede.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dagli esami per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Il mancato superamento dell'esame non dà diritto al rimborso della tassa.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti verrà fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 La stesura del diploma e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro sono soggette ad una tassa. (Detta tassa è a carico dell' "UPSC").

3.46 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati/e adempiono alle condizioni d'ammissione. Con meno di 10 candidati iscritti, la commissione d'esame decide in merito allo svolgimento dell'esame professionale superiore.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 21 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure dei mezzi ausiliari che il candidato/la candidata è autorizzato/a ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 14 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro quattro settimane dall'inizio dell'esame.

4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

- a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto;
- b) malattia, infortunio o maternità;
- c) lutto nella cerchia ristretta.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il ritiro e giustificarlo.

4.3 Esclusione

4.31 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta d'ingannare i periti.

4.32 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato/la candidata ha il diritto di dare l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.43 La valutazione dei lavori scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, oppure se sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato/della candidata.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. Alla riunione è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori o collaboratori del candidato devono essere ricusati al momento della decisione dell'attribuzione del diploma.

5 MODALITÀ

5.1 Parti dell'esame

5.1.1 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Ponderazione	Durata
1 Lavoro di diploma/Piano business	Scritto (da consegnare prima)	triplo	
2 Presentazione del lavoro di diploma	orale	doppio	almeno 20 min, max. 30 minuti
3 Discussione professionale del lavoro di diploma	Orale	doppio	almeno 20 minuti, max. 30 minuti
4 Calcolo	scritto	doppio	120 minuti
5 Problemi attuali specifici del settore	scritto	una volta	120 minuti
Totale ca.			5 h

5.1.2 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione da dare a ciascuna voce.

5.2 Contenuto

5.2.1 Il contenuto dettagliato della materia d'esame è specificato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett.a.

5.2.2 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Valutazione

6.1.1 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.2.

6.1.2 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.2.

6.1.3 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.2 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 le note superiori designano prestazioni sufficienti. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME

7.1 Condizioni per il superamento dell'esame

7.11 L'esame è superato se:

- a) la media delle parti d'esame 1, 2 e 3 è di almeno 4,0 e
- b) la nota complessiva è di almeno 4,0.

La nota della parte d'esame 1 conta per tre, della parte d'esame 2,3 e 4 conta doppio e della parte d'esame 5 una volta.

7.12 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
- d) dev'essere escluso dallo stesso.

7.2 Certificato d'esame

La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

7.3 Ripetizione

7.31 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

7.32 La ripetizione si limita solo alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4,0.

7.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione a d'ammissione valide per il primo esame.

8 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

8.1 Titolo e pubblicazione

8.11 Chi supera l'esame ottiene il diploma federale. Il diploma è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

8.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo:

- **Metzgermeisterin / Metzgermeister**
- **Maître bouchère – charcutière / Maître boucher – charcutier**
- **Mastra macellaia-salumiera / Mastro macellaio-salumiere**

Per la traduzione in inglese si raccomanda Master Butcher with Federal Diploma of Higher Vocational Education and Training.

8.13 I nominativi dei titolari di diploma sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.

8.2 Ritiro del diploma

8.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.

8.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE.

8.3 Diritto di ricorso

8.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

8.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE, che decide in modo definitivo.

9 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

9.1 Vacanze, rendiconto

9.11 L' „UPSC“ (su proposta della commissione d'esame) fissa le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

9.12 L'organo responsabile di cui al punto 1.2 assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

9.13 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 03 aprile 2000 concernente l'esame professionale superiore per l'artigianato della macelleria è abrogato.

10.2 Disposizioni transitorie

10.21 Il primo esame in base al presente regolamento avrà luogo nel 2007.

10.22 I ripetenti in base al regolamento precedente del 03 aprile 2000 hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

10.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione del DFE il 1. gennaio 2007.

11 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, 01 ottobre 2006

Unione Professionale Svizzera della carne „UPSC“
Il presidente:

il direttore:

Bruno Kamm

Dr. Balz Horber

Associazione Svizzera del personale
della macelleria

Il presidente:

il direttore

Werner Signer

Arthur Rossetti

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice

Ursula Renold